

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni e, in particolare l'art. 23;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 23 luglio 2020;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 luglio 2020

DECRETA

È emanato il *Regolamento del Comitato per le Pari Opportunità dell'Università IULM*, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante.

Milano, 26 ottobre 2020

Reg. to al n. 19079

IL RETTORE
Prof. Gian Battista CANOVA



Regolamento del Comitato per le Pari Opportunità dell'Università IULM

Art. 1. Finalità

1. Il Comitato per le Pari Opportunità dell'Università IULM (di seguito denominato anche "Comitato"), istituito ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di Ateneo, è finalizzato a valorizzare il benessere di chi lavora e studia in Ateneo, a promuovere e garantire le pari opportunità nella comunità universitaria e a contrastare ogni forma di discriminazione basata sull'identità di genere, l'appartenenza etnica, la nazionalità, il pensiero politico, il credo religioso, le abilità personali, l'età, l'orientamento sessuale e la condizione contrattuale.

Art. 2. Compiti

1. Il Comitato svolge compiti di verifica, consultivi e propositivi finalizzati a garantire e sviluppare le pari opportunità e a favorire condizioni di lavoro improntate al benessere organizzativo in Ateneo.

2. In particolare, i principali compiti del Comitato sono:

- a) contrastare e prevenire qualsiasi forma di discriminazione basata sull'identità di genere, l'appartenenza etnica, la nazionalità, il pensiero politico, il credo religioso, le abilità personali, l'età, l'orientamento sessuale e la condizione contrattuale, nonché comportamenti vessatori e forme di violenza morale, fisica o psicologica;
- b) svolgere attività di sostegno verso coloro che si ritengono vittime di discriminazioni o di comportamenti lesivi della loro dignità;
- c) promuovere azioni finalizzate ad agevolare la conciliazione fra vita e lavoro e, in generale, a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo ispirato al benessere organizzativo, anche rimuovendo disuguaglianze che ostacolano la piena realizzazione delle persone nell'ambiente di lavoro;
- d) elaborare proposte di azioni volte a garantire e a sviluppare le pari opportunità in ambito universitario nell'attività di lavoro, di ricerca, didattica e di studio, monitorandone l'attuazione;
- e) favorire la diffusione della cultura delle pari opportunità e promuovere la sensibilizzazione e la partecipazione ai temi dell'eguaglianza di genere, anche attraverso la valorizzazione e la disseminazione di ricerche e studi e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, culturale, didattico e formativo.
- f) Verificare i risultati delle azioni e dei progetti intrapresi.

3. Il Comitato redige ogni anno una relazione, riferita all'anno precedente, sulle attività complessivamente svolte e sulle iniziative intraprese. La relazione deve essere trasmessa al Rettore.

Art. 3. Composizione

1. Il Comitato è un organismo paritetico e composto da quattro componenti effettivi così distribuiti: il Rettore o, se nominato, il suo Delegato alle Pari Opportunità; un componente in rappresentanza dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori universitari; un componente in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo; un componente in rappresentanza degli studenti. Per ciascuna categoria rappresentata è previsto un supplente nel rispetto della composizione di rappresentanza e di genere, che subentra al componente effettivo in ogni caso di cessazione dell'incarico.

2. Ai fini della costituzione del Comitato, il rappresentante del personale docente è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, con proprio decreto, valutati i requisiti di professionalità, esperienza e attitudine. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione del Direttore Generale, valutati i requisiti di professionalità, esperienza e attitudine. La rappresentanza studentesca è scelta dal Delegato del Rettore alle Pari Opportunità fra gli studenti dell'Università IULM che si saranno candidati.
3. Il Rettore o, se nominato, il suo Delegato alle Pari Opportunità svolge il ruolo di Presidente.
4. Al Presidente spetta la convocazione delle sedute, la definizione dell'ordine del giorno, il coordinamento dei lavori, la rappresentanza del Comitato.
5. Il Comitato elegge al suo interno il Vicepresidente. Il Vicepresidente collabora all'esercizio delle funzioni del Presidente e al coordinamento dei lavori e ha funzioni di sostituzione del Presidente in caso di assenza breve o di impedimento temporaneo.
6. Il rappresentante del Personale tecnico amministrativo svolge il ruolo di Segretario del Comitato i cui compiti fondamentali sono: fornire il supporto necessario al funzionamento del Comitato; coadiuvare il Presidente nelle sue attività; redigere il verbale di ogni seduta e trasmetterlo a tutti i componenti del Comitato, effettivi e supplenti; conservare gli atti del Comitato tra cui, in particolare, i verbali delle sedute, la corrispondenza interna, la documentazione delle attività del Comitato.

Art.4. Durata in carica

1. Il Comitato ha durata triennale e, comunque, i componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla emanazione del Decreto Rettorale di nomina della nuova composizione dell'organo. L'incarico di ciascun componente può essere rinnovato una sola volta. I componenti nominati nel corso del triennio, anche se supplenti, cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato. Il Delegato del Rettore alle Pari Opportunità, ove nominato, cessa dall'incarico al termine della durata della delega, se non rinnovata.
2. I rappresentanti del personale docente e del personale tecnico-amministrativo cessano automaticamente dal mandato in caso di: cessazione del rapporto di lavoro; assenza ingiustificata a tre sedute consecutive per i componenti effettivi; rifiuto ingiustificato della sostituzione per i componenti supplenti; perdita dei requisiti di eleggibilità.
3. I rappresentanti degli studenti cessano automaticamente dal mandato con la cessazione dalla posizione di studente dell'Università IULM.

Art. 5. Modalità di funzionamento

1. Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria di norma ogni tre mesi su convocazione del Presidente. La convocazione viene inviata tramite posta elettronica a tutti i componenti effettivi con congruo anticipo, di norma non inferiore a sei giorni di calendario. In caso di urgenza il Comitato può essere convocato in via straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con le medesime modalità, ma la convocazione potrà avere un preavviso minore, seppur non inferiore a due giorni antecedenti la data prescelta.
2. La convocazione deve contenere giorno, ora, luogo e l'indicazione dell'ordine del giorno. Di norma alla convocazione è allegata (o, in alternativa, è fatto rinvio al sito dedicato) la documentazione eventualmente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.
3. L'adunanza è validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
4. I componenti del Comitato possono partecipare alla seduta anche tramite videoconferenza.
5. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. La verbalizzazione della seduta è a cura del Segretario. I verbali delle sedute, di norma approvati nella seduta successiva, firmati dal Presidente e dal Segretario, vengono archiviati e inviati ai componenti effettivi.
7. Nello svolgimento delle loro funzioni i componenti del Comitato sono considerati in servizio a tutti gli effetti.
8. Nello svolgimento delle attività, il Comitato può operare, ove necessario, anche tramite gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro sono istituiti dal Comitato che ne definisce composizione, compiti, durata e modalità di funzionamento.
9. Su invito del Presidente o su richiesta di uno o più componenti, alle sedute del Comitato possono intervenire anche persone con specifiche competenze professionali, scelte all'interno o all'esterno all'Ateneo, le quali partecipano alle sedute a titolo consultivo, senza diritto di voto. Costoro, ove necessario, possono partecipare anche ai gruppi di lavoro.

Art. 6. Risorse e strumenti

1. L'Ateneo garantisce al Comitato una sede dove poter svolgere le proprie attività e conservare il materiale informativo e la documentazione delle attività svolte, nonché mette a disposizione del Comitato gli strumenti e le attrezzature relative al corretto funzionamento.
2. L'Ateneo assicura la collaborazione degli uffici di volta in volta necessari per le attività del Comitato.
3. I costi di gestione e funzionamento del Comitato, nonché quelli relativi alla realizzazione dei progetti proposti dal Comitato stesso e autorizzati dall'Amministrazione, sono a carico dell'Ateneo. A tal fine, il Comitato sottopone all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione i progetti delle proprie attività corredati da ipotesi di budget.

Art. 7. Diritto di informazione e trattamento dei dati personali

- 1 Il Comitato dovrà trattare i dati e i documenti dei quali entrerà in possesso nell'adempimento dei propri compiti nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e di protezione dei dati personali.

Art. 8. Disposizioni finali

1. Il Regolamento del Comitato per le Pari Opportunità dell'Università IULM entra in vigore dal giorno successivo a quello di emanazione del Decreto Rettorale che lo istituirà, dopo il parere favorevole del Senato Accademico e la definitiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Comitato può proporre modifiche al presente Regolamento con delibera adottata con la maggioranza assoluta dei componenti. Le modifiche al Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico ed emanate con Decreto Rettorale.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme di legge vigenti e allo Statuto dell'Università IULM.